



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Servizio Urbanistica – Assetto del Territorio



**COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO - PROVINCIA
di VITERBO REGOLAMENTO COMUNALE DEL
VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del

Anno. 2021

INDICE

1) Premessa	4
2) Finalità e motivazioni del Regolamento	4
3) Norme sovraordinate esistenti	6
4) Oggetto della salvaguardia	6
5) Norme per gli interventi edilizi – dotazioni di verde e scelta della specie	7
6) Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale	7
7) Programmazione interventi	8
8) Deposito cauzionale e verifica piantagioni compensative	8
9) Abbattimenti di alberi e alberature non salvaguardate – compensazioni ambientali	9
10) Potature	11
11) Raccolta di legna secca	13
12) Danneggiamenti	13
13) Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	14
14) Distanze minime d'impianto	15
15) Aree di pertinenza delle alberature	16
16) Difesa fitosanitaria	16
17) Individuazione degli alberi di pregio	18
18) Obblighi per i proprietari	18
19) Comportamenti vietati e prescritti	19
20) Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi	19
21) Tutela delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte	20
22) Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	20
23) Ordinanze del Sindaco	20
24) Controllo e vigilanza	20

25) Sanzioni	20
26) Mitigazione verde dei parchi pubblici	21
27) Norme finanziarie	23
28) Affidamento in adozione delle aree a verde	23
29) Entrata in vigore	23

ALLEGATO 1:	
ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE VIGENTI SOVRAORDINATE AL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO - BENI CULTURALI, PAESAGGIO	21
ALLEGATO 2:	
LISTE SPECIE UTILIZZABILI PER I NUOVI IMPIANTI e SOSTITUZIONI	23
ALLEGATO 3:	
REGOLAMENTO D'USO DELLE PINETE	24
ALLEGATO 4:	
METODOLOGIA ESTIMATIVA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DI DANNEGGIAMENTO DI ALBERI IN AMBITO URBANO - STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DI UN ALBERO	28
ALLEGATO 5:	
MODULISTICA	30

ART. 1 - PREMESSA

Il tema del verde urbano si inserisce nel contesto più ampio afferente i valori paesaggistici ed ambientali, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche ed estetiche atte a realizzare un miglioramento della qualità del contesto urbano, tendendo a mitigare la cementificazione del suolo a favore della produzione di ossigeno e del miglioramento del microclima.

La vegetazione nel contesto urbano come negli spazi esterni non limita i suoi effetti all'estetica ma contribuisce quindi a diminuire le conseguenze negative dell'inquinamento atmosferico a vantaggio di un miglioramento dell'equilibrio atmosferico, termico, chimico e acustico. E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche che la presenza di alberi di alto fusto e comunque di superfici vegetali verdi in piena terra migliorano il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque, il contesto visivo percepito dai cittadini e dai turisti. Con la presenza di alberi si ha un aumento delle zone d'ombra con conseguente abbassamento della temperatura estiva.

Il verde svolge una funzione di assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, di intercettazione del particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), di rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone il ricambio. Per questi motivi la corretta progettazione delle aree verdi, pubbliche e private, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, contribuiscono al raggiungimento dei fini sopracitati.

Per la particolare situazione del territorio di Montalto di Castro le piantumazioni relative a progetti di parchi fotovoltaici contribuiscono a realizzare adeguate mitigazioni del loro impatto paesaggistico ed ambientale cosicché il presente regolamento troverà applicazione, in mancanza di ulteriori scelte dell'Amministrazione, anche al fine di garantire il mantenimento degli effetti mitigatori citati.

ART. 2 - FINALITÀ E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo importante per l'ambiente.

Il presente Regolamento detta disposizioni per la difesa degli alberi dei parchi e stradali, dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale (aree boschive, siepi, ecc.), delle mitigazioni verdi afferenti i parchi fotovoltaici, nonché delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni ed ha la finalità di tutelare e sviluppare, secondo corretti criteri agronomici ed ambientali, il verde pubblico e privato nel territorio comunale.

Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative attinenti alla materia, ove applicabili, e rinviando per gli aspetti residuali alla normativa vigente.

Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e dei singoli esemplari. Indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti, aree sottoposte a mitigazioni compensative, ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.

Le finalità del Regolamento sono le seguenti:

- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- garantire il mantenimento delle schermature dei parchi fotovoltaici;
- sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle opere a verde;
- favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
- incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più adeguate al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi;
- favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.

Le norme in esso indicate si integrano e si sostituiscono alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione che riguardano il verde che diventano pertanto inefficaci se contrastanti con le presenti.

ART. 3 - NORME SOVRAORDINATE ESISTENTI

Le leggi nazionali, regionali sovraordinate sono riportate nell'Allegato 1; esse trovano applicazione in questa materia unitamente alle norme comunitarie che le presuppongono.

ART. 4 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del verde pubblico e privato sono fattori di qualificazione ambientale.

L'ambito di applicazione del regolamento riguarda gli spazi verdi di seguito elencati:

- parchi e giardini pubblici e privati;
- parchi e giardini storici pubblici e privati;
- alberature stradali;
- alberi di pregio e monumentali pubblici e privati;
- prati e coltivi;
- banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati;
- arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- boschi e zone boscate;
- aree oggetto di mitigazione o facenti parte di progetti ex DM del 10 settembre 2010 o per procedimento ex D.Lgs. 387/2003.

Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico ed in quelle a verde privato, con le disposizioni riportate nei vari articoli. In linea generale dovrà incentivare l'inserimento di specie autoctone o naturalizzate nella realizzazione o nella manutenzione di aree verdi ad uso pubblico. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dei propri organi tecnici e amministrativi facenti capo agli Uffici Urbanistica e Polizia Municipale.

Restano escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività vivaistiche che saranno soggetti ai principi ordinari di gestione agronomica salvo previsioni progettuali speciali per i quali tali colture assumono finalità anche ulteriori rispetto alla produzione agricola come nelle mitigazioni dei parchi fotovoltaici.

ART. 5 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI - DOTAZIONI DI VERDE E SCELTA DELLA SPECIE

In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.

Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" od una "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio od una complessiva unità immobiliare, dovrà prevedersi un adeguamento della sistemazione a verde nel rispetto di quanto qui previsto.

Ogni progetto edilizio comprenderà anche l'elaborazione di uno stato attuale comprendente l'analisi del verde nonché la sistemazione nello stato trasformato.

Ogni lotto di terreno edificato o destinato all'edificazione deve essere dotato almeno di:

- 1 albero di altezza minima di 3 mt e circonferenza minima di cm 20 misurata a 1,30 mt da terra;
- 4 arbusti di altezza minima di 1 mt (solo in caso di nuova edificazione) per ogni 100 mq di area scoperta.

In ogni caso, ogni singola unità immobiliare dotata di area verde e inferiore a 100 mq inclusa in un lotto edificato deve comunque avere la presenza minima di 1 albero.

Gli alberi sono distinti per classe di grandezza, intendendo l'altezza massima a maturità della specie secondo il seguente schema:

- alberi di 1° grandezza altezza > a 15 ml.
- alberi di 2° grandezza altezza compresa tra 8-10 e 15 ml.
- alberi di 3° grandezza altezza < a 8-10 ml.

Nella scelta di nuovi alberi o arbusti, è fatto obbligo di mettere a dimora vegetazione autoctona scegliendo le essenze nelle tabelle riportate nell'allegato 2. Eventuali specie non incluse nell'allegato 2 potranno essere autorizzate con specifico atto a seguito di richiesta circostanziata e motivata.

ART 6 - INTERVENTI CULTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale, attraverso i suoi uffici competenti, provvede in merito alla gestione ed al mantenimento nelle migliori condizioni del patrimonio arboreo ed arbustivo delle aree verdi ad uso pubblico.

La struttura operativa cura il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la

sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo di manutenzione vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio Urbanistica e del relativo servizio agronomico.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

Il patrimonio verde è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione e valorizzazione. Gli interventi su tale patrimonio ~~devono~~ essere concretizzati gli obiettivi di tutela del verde e devono sempre essere condotti in maniera programmata, con cadenza regolare, per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.

Per una valida programmazione e gestione del verde urbano occorre

1. rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde mediante predisposizione di opportuni crono programmi;
2. effettuare gli interventi manutentivi secondo criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
3. migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo.

Per la gestione dei soprassuoli forestali di competenza comunale l'Amministrazione provvederà a dotarsi di un piano di assestamento e gestione del verde. Per la fruizione delle pinete comunali, comprese quelle in concessione, si rimanda all'allegato 3 (Regolamento d'uso delle pinete).

ART. 8 - ATTUAZIONE DEI PROGETTI E VERIFICA DELLE MITIGAZIONI OGGETTO DI PROCEDIMENTI SPECIALI

Nei casi relativi a nuove costruzioni (anche per demolizione dell'esistente) o interventi edilizi che modificano le aree esterne ai fabbricati, i progetti degli interventi edilizi dovranno comprendere il Progetto di sistemazione del verde, redatto e firmato da un tecnico abilitato.

Per interventi di rilevanza urbanistica in cui l'area del lotto sia superiore a 1500 mq, il Progetto di sistemazione del verde dovrà essere redatto e firmato da un tecnico competente abilitato alla progettazione del verde (Dott. agronomo o forestale, Architetto, Architetto paesaggista, Perito agrario, Agrotecnico).

L'effettiva piantagione e il conseguente attecchimento saranno verificati successivamente al fine lavori o alla data di scadenza dell'atto autorizzativo.

In caso di inosservanza alle prescrizioni o di difformità alle medesime l'Amministrazione procederà ad applicare le sanzioni del regolamento.

Per le mitigazioni conseguenti a procedure speciali quali ad esempio quelle contenute nell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/03, si fa riferimento alla normativa vigente, ai regolamenti anche comunali, la normativa regionale, i titoli autorizzatori e le prescrizioni in esse contenute. I progetti delle mitigazioni verdi aventi come scopo l'occultamento del progetto così come recepiti nel PAUR o negli altri titoli autorizzatori costituiscono parametro di riferimento per la correttezza e la legittimità dell'intervento.

Le mitigazioni dovranno determinare il raggiungimento del scopo fin dalla loro installazione, affinché gli impianti possano essere debitamente occultati a tutela degli interessi protetti da questo regolamento e dell'immagine del territorio comunale.

I soggetti interessati sono inoltre tenuti alla corretta attuazione delle mitigazioni citate e nonché all'attecchimento ed alla manutenzione costante ed effettiva ed efficace delle stesse fino all'esaurimento dello scopo.

Eventuali prescrizioni potranno essere contenute nelle Convenzioni stipulate dal Comune con le aziende autorizzate.

Resta inteso che il titolare dell'autorizzazione alla installazione e realizzazione dell'impianto fotovoltaico non potrà variare le specie oggetto del progetto, né diminuire la quantità delle alberature o la loro dimensione sotto comminatoria di sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Il comune effettua la vigilanza su tali adempimenti.

ART. 9 - ABBATTIMENTI DI ALBERI e ALBERATURE NON SALVAGUARDATE – COMPENSAZIONI AMBIENTALI

Sull'intero territorio comunale l'abbattimento di alberature non salvaguardate, anche non più vegetanti, ed il taglio di siepi e macchioni arbustivi nelle aree agricole è soggetto a preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, da far pervenire 30 giorni prima dell'abbattimento. Tale comunicazione, compilabile adottando il modello A, dovrà contenere i seguenti dati ed informazioni:

- generalità del richiedente e legittimazione rispetto all'intervento che si intende eseguire (proprietario ovvero altro soggetto legittimato all'esecuzione in base a titolo idoneo.);
- indirizzo, numero civico, planimetria ed estremi catastali del luogo d'intervento;
- elenco azione analitico puntuale degli esemplari su cui si intende intervenire (indicare la specie, le dimensioni, l'esatta collocazione ecc.);
- descrizione dei motivi dell'intervento;

- indicazioni dell'impresa affidataria dell'operazione;
- descrizione delle modalità di smaltimento del materiale di risulta;
- documentazione fotografica attestante chiaramente lo stato dei luoghi;
- dichiarazione di conformità dell'intervento alla pianificazione territoriale vigente;
- richiesta di autorizzazione paesistica, ove necessaria.

Trascorsi sessanta giorni dall'invio della comunicazione all'ente, completa con tutti gli allegati richiesti, possono avviarsi i lavori di esecuzione, anche in assenza di risposta. Entro tale termine l'ente competente può verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento e adottare, se del caso, un provvedimento motivato di divieto di inizio dell'attività, da notificare all'interessato nello stesso termine di sessanta giorni, ovvero disporre eventuali prescrizioni per la conformazione dell'attività alla normativa vigente. Qualora le domande siano incomplete o parziali saranno considerate come non presentate con conseguente diniego di inizio dell'attività.

I controlli a campione saranno effettuati anche a posteriori. Qualora dagli stessi dovessero emergere infedeli dichiarazioni o interventi illegittimi, le sanzioni del presente regolamento saranno triplicate ed i responsabili denunciati a termine di secondo legge.

Gli abbattimenti sono possibili, ~~di norma~~, in via generale, solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, danni a cose, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, ecc).

In caso di abbattimento o danneggiamento anche da incuria o da mancata manutenzione di uno o più alberi avvenuto in assenza di comunicazione, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Ferma rimanendo l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, debitamente documentati e verificati dall'ufficio competente, al fine di mantenere costante il patrimonio verde, gli alberi abbattuti in assenza della procedura di cui sopra e/o danneggiati dovranno essere sostituiti da nuove piantumazioni, utilizzando esemplari con circonferenza non inferiore ai 16-18 cm, secondo le prescrizioni dettate dal presente regolamento e in conformità alla tabella seguente:

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE (circonferenza)	IMPIANTO IN SOSTITUZIONE
fino a cm 70	n. 1 albero di dimensioni altezza mt 3 e circonferenza cm 12
da cm 71 a cm 130	n. 2 alberi di dimensioni minime mt 3 circonferenza 16 cm
da cm 131 a cm 200	n. 2 alberi di dimensioni minime mt 4 circonferenza cm 20
oltre 200 cm	n. 2 alberi di dimensioni minime mt 5 circonferenza cm 25

Quando, per cause indipendenti dalla volontà del richiedente, come ad esempio la mancanza di spazi funzionali, eccessiva vicinanza agli edifici, ecc., ovvero per esplicita richiesta del medesimo la piantumazione compensativa non può aver luogo, le nuove piante potranno essere destinate ad aree pubbliche o ad aree di interesse pubblico, secondo quanto disporrà in merito il settore urbanistica. In questo caso il richiedente provvede al versamento di un deposito cauzionale di euro 350, destinato a coprire gli oneri dell'operazione, per ognuna delle piante oggetto di nuova piantumazione.

ART. 10 - POTATURE

Nel contesto urbano l'albero ornamentale vegeta in un ambiente caratterizzato da spazi limitati, spesso con investimenti fitti e sestri di impianto ravvicinati, la crescita spontanea può pertanto richiedere interventi di regolazione della chioma che ne favorisca lo sviluppo armonico.

Spesso si riscontrano piante non in perfetto sviluppo, deperite e senescenti, appartenenti a specie o varietà a grande sviluppo in ambienti ristretti, soggette a traumi e vincoli dovuti alla presenza delle attività civili, al traffico ed alle esigenze della vita cittadina.

Il termine "potare" non equivale a "tagliare", ma comprende un insieme di interventi compiuti sulla chioma per assecondare o modificare, se necessario, il naturale portamento dell'albero, in modo da adattarlo alle caratteristiche del proprio habitat, in applicazione del principio secondo il quale il "taglio" dell'albero ovvero qualunque altra procedura determinante l'eliminazione della pianta o dell'elemento verde deve essere attuata, quale *extrema ratio*, in mancanza di una possibile ed idonea attività che permetta il mantenimento fisico degli esemplari appartenenti al patrimonio verde.

La potatura è eseguita mediante tecniche elementari combinate opportunamente fra loro.

Tali operazioni sono:

1. **spuntatura**: interessa la parte apicale di un ramo o di una branca per asportare una ridotta quantità di legno (taglio lungo). La spuntatura limita l'accrescimento e generalmente favorisce l'irrobustimento delle porzioni di pianta rimaste. Inoltre stimola lo sviluppo di nuove gemme lungo tutto l'asse dei rami ed in particolare nella loro porzione basale. Questa operazione produce effetti diversi se applicata su soggetti vigorosi o deboli, giovani o vecchi: una pianta vigorosa (generalmente soggetti giovani) ridurrà il suo vigore vegetativo diventando più equilibrata mentre una pianta debole (generalmente soggetti vecchi) e scarsa di vegetazione dovendo distribuire la scarsa linfa su un numero notevole di gemme, tenderà ad esaurirsi.
2. **speronatura**: comporta un taglio di raccorciamento eseguito sulla parte basale dei rami e delle branche che asporta gran parte della vegetazione (taglio corto). Questa operazione porta ad una riduzione del numero delle gemme da alimentare e stimola il risveglio delle gemme dormienti soprattutto in prossimità del taglio, germogli (generalmente a "ciuffi") che

3. entrano in competizione fra loro per mancanza di una cima dominante, sviluppo di rami vigorosi. Gli effetti ora descritti si riscontrano generalmente in piante in equilibrio vegetativo; un taglio corto eseguito su soggetti vecchi può dar luogo a cacciate vigorose tali da consentire un benefico rinnovo della vegetazione.
4. **diradamento**: comporta di asportare completamente rami o branche con taglio rasente alla base in prossimità delle inserzioni (asportazione totale). Tra le forme di potatura il diradamento sottrae una minor quantità di sostanze di riserva conferendo alla pianta un migliore equilibrio chioma-radici. Da ciò ne consegue che gli alberi sottoposti al diradamento formano una chioma meno compatta e più equilibrata rispetto a quelli sottoposti, per esempio, a raccorciamento. Asportando anche parte della porzione centrale della chioma, favorisce la benefica azione dei raggi solari. In genere si può affermare che, mentre il raccorciamento favorisce l'attività vegetativa, l'asportazione totale favorisce l'attività produttiva (fioritura, equilibrio del soggetto, ecc..). Anche questa operazione di potatura, se utilizzata da sola o ripetutamente, non produce risultati soddisfacenti; infatti deve essere opportunamente integrata con le altre.
5. **taglio di ritorno**: comporta il taglio del ramo o di una branca immediatamente al di sopra ad un ramo di ordine inferiore che viene delegato a sostituire quello asportato. E' considerata un'operazione di potatura "indiretta" in quanto consente di mantenere una corretta ed armonica successione dei diametri dei diversi assi vegetativi anche in presenza di asportazione di grosse quantità di legno (rami, branche). Rispetto alle altre precedenti 3 operazioni, diventa importante eseguire il taglio in funzione del tipo e del numero di gemme che si intende lasciare (gemma apicale, numero di gemme per metro di legno). Dal punto di vista fisiologico consente di limitare la riduzione di getti in corrispondenza del punto di taglio in quanto la linfa si distribuisce sul ramo di sostituzione evitandone l'accumulo nella zona di taglio.

I quattro interventi producono ciascuno effetti diversi sulla pianta e devono pertanto essere eseguiti in coerenza con il proprio scopo, considerando il ciclo di vita della pianta ed il suo stato di mantenimento.

Considerando pertanto tutti gli elementi esposti, si considera efficace una combinazione fra le 4 operazioni di potatura che segua le seguenti proporzioni: diradamento e spuntatura: ognuno per il 25%, taglio di ritorno: per 50%.

La conseguenza pratica è che risulta conveniente effettuare una corretta potatura di formazione nella fase giovanile delle piante mentre, con le piante vecchie, sarà necessario sopprimere branche anche di diametro notevole che non assicurano regolare afflusso di linfa (sia per la posizione sia per condizioni vegetative o malattie parassitarie e fisiopatie).

Pertanto, l'intensità di potatura deve essere proporzionale al vigore vegetativo che gli alberi manifestano, ricordando che il diradamento dei rami favorisce l'attività produttiva mentre il

raccorciamento quella vegetativa.

In base al Regolamento regionale, la potatura delle piante deve essere effettuata senza danneggiare le piante stesse. E' consentita senza autorizzazione nei casi di rimozione di:

- a) rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose, poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura, aree attrezzate ad uso ricreativo, ecc.;
- b) rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per motivi fitosanitari e per la prevenzione degli incendi boschivi;
- c) rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per favorire la capacità produttiva della pianta.

L'intervento può praticarsi: a) dal 1° novembre al 31 marzo per le latifoglie e le conifere non resinose; b) tutto l'anno per le conifere resinose.

ART. 11 – RACCOLTA LEGNA SECCA DA ARDERE

La raccolta della legna secca al suolo di piccola pezzatura, col divieto di uso di motoseghe, potrà avvenire previa autorizzazione del servizio agronomico, per quanto riguarda l'area e l'orario di raccolta e l'uso di mezzi motorizzati per l'asportazione. La raccolta potrà avvenire da metà novembre a fine febbraio, nel rispetto delle condizioni climatiche e metereologiche che presenti nei mesi indicati.

A seguito di specifica istanza del privato oggetto di provvedimento autorizzatorio espresso, potranno essere assentiti abbattimenti di piante secche su proprietà comunali per ottenere legna da ardere; le relative operazioni potranno essere eseguite solo in presenza e con l'assistenza di personale comunale.

La raccolta di legna di grossa pezzatura, potrà avvenire soltanto in conseguenza di interventi selvicolturali effettuati nell'ambito del Piano di Gestione, dietro apposita autorizzazione e pagamento al Comune di una quota al quintale, ove la stessa sia stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale.

La raccolta di legna per uso personale ed è limitata a 3 metri cubi per ogni richiesta. La richiesta non è soggetta a diritti di segreteria, ma al versamento di una cauzione di euro 25, che sarà restituita dopo la verifica circa regolarità dell'operazione.

ART. 12 - DANNEGGIAMENTI

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti come abbattimenti avvenuti in assenza dell'autorizzazione e regolati come previsto dall'art. 9.

Secondo la gravità riscontrata può essere prevista una sanzione accessoria pari al danno ambientale provocato. Il calcolo del danno ambientale è effettuato come indicato in allegato 4. Nei casi più gravi in cui si ravvisino gli estremi, per avvenuta compromissione dell'ambiente e degli equilibri ecologici, l'Amministrazione procederà anche alla denuncia presso l'Autorità giudiziaria per

procurato danno ambientale, ai sensi della L. 349/86. Sono altresì considerati abbattimenti non autorizzati azioni che comportino il deperimento o la morte di alberi, quali ad esempio la mancata manutenzione, l'assenza di irrigazione nei casi in cui fosse stata prescritta, l'esecuzione di pratiche colturali difformi da quelle ordinarie o applicate in epoche e con modalità errate.

Nell'ambito delle aree verdi o in quelle destinate a diventare tali:

- a) è vietato utilizzare aree a bosco, a parco nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositare di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- b) è vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi e discariche in proprio;
- c) nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante, è vietato inoltre l'asporto di terriccio;
- d) è vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune. Tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante;
- e) gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali;
- f) è vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

ART. 13 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, stoccaggio di materiale vario in prossimità dell'apparato radicale, ecc.). In particolare nelle ipotesi di:

- a) **Lavori di scavo:** gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico da effettuarsi in stretta vicinanza del tronco degli alberi, devono essere eseguiti con tecniche che non danneggino l'apparato radicale, rispettando la distanza minima che non può essere inferiore a 1,5 metri per le piante di 1 e 2 grandezza e a 1 metro per gli alberi di 3 grandezza. Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici si deve procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana; se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente.
- b) **Protezione degli alberi :** gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale. E' vietata l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi

elettrici, ecc.

- c) **Deposito di materiali:** nella zona delle radici, equivalente al limite dell'estensione della chioma, non devono essere depositati in nessun caso materiali di costruzione, carburanti, lubrificanti, macchine operatrici e betoniere; in particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere, nella zona delle radici non devono essere depositati materiali terrosi.
- d) **Transito di mezzi:** sull'area radicale non è permesso il transito di mezzi fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area delle radici, la superficie del terreno interessata sarà ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.
- e) **Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere:** nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni del presente articolo, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dall'ufficio comunale competente. I danneggiamenti che compromettono anche potenzialmente la vitalità della pianta sono sanzionati.

ART. 14 - DISTANZE MINIME D'IMPIANTO

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli art. 892 e seguenti, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti del Consorzio di Bonifica, ovvero ogni altra norma di settore applicabile, si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.

- a) Alberi di I grandezza che a pieno sviluppo misureranno oltre 20 mt: mt 10 (esempio farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.)
- b) Alberi di II grandezza che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt: mt 6 (acero campestre, carpino bianco)
- c) Alberi di III grandezza che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mt : mt 4 (Cercis, Prunus spp, ecc)
- d) Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare mt 4 (Pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.).

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente le potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma nonché la finalità della piantumazione.

Quando quest'ultima è prevista con funzione schermante le distanze da pianta a pianta dovranno restringersi per ottenere una parete vegetale compatta.

ART. 15 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, in sede progettuale/decisionale si dovranno prevedere distanze che consentano alle piante di essere compatibili, a pieno sviluppo, con l'area a disposizione. La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

ART. 16 - DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde e fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale in tema di diffusione della malattia delle piante e degli animali, è fatto obbligo, ai soggetti che si identifichino in rapporto al patrimonio arboreo e vegetativo come proprietari od utilizzatori, di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato. Per la loro particolare pericolosità è obbligatoria la lotta alle seguenti malattie:

- a) processionaria del Pino (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
- b) infanzia americana;
- c) cancro colorato del platano (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
- d) punteruolo rosso delle palme.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 412 del 3 settembre 1987: "Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano", è fatto obbligo ai possessori di questo tipo di pianta, di combattere, mediante l'eliminazione delle piante infette, il fungo parassita "Ceratocystis fimbriata", che è la causa del cancro. L'infezione si trasmette attraverso ferite al tronco e contatti radicali e si manifesta all'inizio con disseccamenti di tutte o parte delle foglie, chioma rada, foglie piccole e stentata ripresa vegetativa a primavera. Il fungo parassita soffoca con il proprio apparato ifale i vasi legnosi e porta a morte la pianta nel giro di due o tre anni. Un sintomo evidente della presenza del fungo è, talvolta, la tendenza del platano a emanare dalla base e dal tronco vigorosi ricacci. I proprietari di piante di platano affette da cancro colorato o di cui se ne sospetta l'infezione, devono richiedere all'ufficio Opere del Verde comunale un sopralluogo per verificare lo stato fitosanitario. È obbligatorio, per legge, segnalare e procedere all'eliminazione di piante di platano affette da cancro colorato, trattandosi di una malattia molto infettiva per la quale non esistono cure. I proprietari di platani ammalati, si dovranno attenere strettamente alle disposizioni impartite dal D.M. citato affinché le operazioni di abbattimento di piante ritenute infette siano eseguite a regola d'arte. Si dovranno usare particolari accorgimenti al fine di contenere la dispersione di segatura infetta; pertanto, alla base delle stesse piante da abbattere, verranno stesi teli di plastica per un'ampiezza rapportata allo sviluppo della chioma; si bagneranno frequentemente con sostanze fungicide sia la superficie dei tagli, sia la segatura; si cercherà di operare, ove possibile, in assenza di traffico veicolare, passaggio di pedoni, e, se ciò non fosse realizzabile, nelle ore notturne; è fatto assoluto divieto di intervenire in giornate ventose. E'

indispensabile che la segatura non permanga sugli abiti degli addetti all'abbattimento, né sui mezzi meccanici impiegati (autogrù, autocarri, piattaforme, trattori, ecc.). A norma del citato D.M. occorrerà procedere all'estirpazione completa del ceppo e alla sostituzione del terreno in ragione di un volume di c.a. 2 m³, miscelandovi anticrittogamici (benzimidazoli).

Qualora non fosse possibile estirpare la ceppaia, si procederà a devitalizzarla mediante l'applicazione per iniezione di un diserbante ad azione sterilizzante (Glyphosate o simili), da attuarsi nel periodo vegetativo. Qualora in prossimità della pianta infetta siano presenti altri esemplari di platano, le cui radici siano comunicanti, le prescrizioni di legge prevedono l'abbattimento anche delle piante adiacenti alla pianta infetta, che dovranno essere trattate con il medesimo procedimento. Lo smaltimento del legname dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

1. in discarica, previa irrorazione con fungicidi, avendo cura che i resti vegetali siano ricoperti con almeno 40 cm di altro materiale, anche inerte;
2. stoccando in area idonea il materiale in cumuli per 12-18 mesi e irrorando ogni 2-3 mesi con sali di rame;
3. avviando il legname e la segatura, previa l'assunzione di precisi accordi, a Ditte specializzate nella trasformazione industriale in pannelli truciolati, garantendo che durante la lavorazione si eseguano trattamenti ad alta temperatura.

L'ufficio tecnico comunale e/o la locale ASL, potranno richiedere ai privati la documentazione relativa al trattamento dei materiali di risulta infetti, mediante l'esibizione di bollette di scarico o prendendo visione del materiale, se stoccato (D.M. 10.9.1999, n. 356).

L'insorgenza della malattia denominata "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*), per la sua estrema pericolosità, ed al fine di consentire il rapido avvio di un'azione di prevenzione, deve essere immediatamente segnalata all'Osservatorio Fitopatologico Regionale ed al Comune di Montalto di Castro.

Al fine di contenere il diffondersi della malattia devono essere adottate le seguenti regole:

- 1) controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
- 2) in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili;
- 3) in caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%) o sali quaternari d'ammonio, al fine di evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per tali interventi è quello autunno-invernale, prima della ripresa vegetativa.

Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati presidi sanitari di

minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

Ai sensi dell' art. 50, lettere g) ed i) del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, ai fini di contenere la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus*, la Regione Lazio ha adottato le seguenti misure:

- 1 - i proprietari o conduttori di terreni pubblici o privati in cui si trovino piante di palma attaccate dal punteruolo rosso sono obbligati ad attuare le misure fitosanitarie prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio, con tutti gli oneri a proprio carico come stabilito dall'articolo 56, comma 2, del D.Lgs. 214/2005;
- 2 - Le "misure fitosanitarie e prescrizioni per l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme", sono lo strumento da adottare qualora si renda necessario provvedere all'abbattimento e alla distruzione di piante infestate (DGR 390/2007);
- 3 - le amministrazioni comunali, qualora ravvisino, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del dlgs 267/2000, situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità derivanti dalla presenza di piante di palma infestate sui territori di loro competenza, possono provvedere all'abbattimento nel rispetto delle prescrizioni alla deliberazione regionale citata.

ART. 17 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

La legge regionale n.39 del 28 ottobre 2002 detta norme in materia di gestione delle risorse forestali e per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica che privata, presenti sul territorio regionale. A tale fine vengono considerati alberi monumentali: Alberi isolati anche all'interno dei centri urbani, o facenti parte di formazione boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità; alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale; alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.

ART. 18 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune può effettuare gli interventi necessari, in danno del privato proprietario. Sono soggetti ad autorizzazione del Comune gli interventi di abbattimento, di potatura, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale degli alberi di pregio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune può richiedere la presentazione di perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché elaborati tecnici

illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi. Il proprietario degli alberi di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, per gli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e la pubblica incolumità delle persone. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24 del presente regolamento; resta ferma per il Comune la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.

ART. 19 - COMPORTAMENTI VIETATI E PRESCRITTI

Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico sono tenuti ad un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.

Fatte salve le disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di rifiuti ed inquinamento, è fatto divieto di tenere o, per le persone soggette a tutela, di tollerare, i seguenti comportamenti:

- a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a Verde Pubblico Comunale.
- b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, realizzare orti privati, nonché calpestare le aiuole.
- d) Provocare danni o imbrattamenti a strutture e infrastrutture.
- e) Inquinare il terreno, fontane
- f) È vietato l'uso di qualsiasi mezzo a motore
- g) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si possono applicare anche le sanzioni stabilite dalla Polizia Locale.

ART. 20 - ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE ALL'INTERNO DEI PARCHI

Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree destinate a verde pubblico, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente nell'osservanza dei principi del regolamento. Sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale. In particolare su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Dirigente può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni

culturali e sportive e altre iniziative che possano comportare tra l'altro anche l'eventuale introduzione di veicoli a motore. Qualora tali attività comportino possibili danneggiamenti sarà richiesto l'obbligo di ripristino dei luoghi alle condizioni originarie (compresa l'asportazione dei rifiuti) previa la riscossione di un deposito cauzione proporzionato al rischio nella eventualità che tale ripristino debba essere effettuato a spese dell'Amministrazione Comunale. Qualora tali attività comportino occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre al deposito cauzionale, verrà applicata la tariffa di cui al relativo regolamento.

ART. 21 – TUTELA DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere.

ART. 22 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

E' vietato il danneggiamento di siepi e di macchioni arbustivi, l'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi è soggetta alla disciplina di cui all'Art. 4. È consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

ART. 23 - ORDINANZE DEL SINDACO

Ferma rimanendo l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento, in tutte le ipotesi ove le violazioni determinino pericolo per la pubblica incolumità ovvero la necessità di intervento per ragioni di tutela della salute o dell'ordine pubblico, il Sindaco può emanare specifica ordinanza finalizzata alla rimozione della situazione di pericolo ed al ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 24 – CONTROLLO, VIGILANZA ED ENTRATA IN VIGORE

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale all'ufficio urbanistica e agli Enti preposti al controllo. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo. Con la sua approvazione decade ogni disposizione precedente.

ART. 25 - SANZIONI

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n.689/1981 nonché le eventuali sanzioni accessorie e/o interdittive previste da specifiche normative di settore. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia, al D.Lgs. n.42/2004, al DPR n. 31/2017 Regolamento recante individuazione interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata e al P.T.P.R. della Regione Lazio. Il trasgressore, e con lui l'eventuale responsabile in solido, è tenuto alla rimozione dell'abuso o al ripristino dello stato dei luoghi. Se il ripristino è eseguito immediatamente, ne viene dato atto nel verbale di accertamento di violazione; in caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà coattivamente con l'addebito delle spese sostenute. Nel caso di danni arrecati ad impianti tecnologici, arredi, fioriture, aree verdi o alberature dell'intero territorio Comunale, dall'esecuzione di scavi, di interventi di altra natura o da atti vandalici, i responsabili sono tenuti a rifondere il danno, sia di natura biologica che ornamentale, mediante il versamento di una somma pari all'importo delle opere necessarie per il ripristino.

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica, come stabilito dalla legge, una sanzione amministrativa da un minimo di 25 € a un massimo di 500 €. Le sanzioni previste sono riportate nella tabella sottostante:

Articoli Violati	Oggetto	Sanzione euro	note
Art. 9	Abbattimento alberi senza autorizzazione	500	per albero abbattuto con obbligo di piantumazione sostitutiva
Art.li 9 -10 - 11	Inosservanza alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione ordinaria	250	
Artl. 9	Irregolarità smaltimento del materiale di risulta	500	oltre a eventuali sanzioni di tipo ambientale
Art. 10	Potature di alberi ed arbusti senza autorizzazione o in modo irregolare	150	per pianta ed arbusto
Art.li 12-19 - 20	Danneggiamenti e comportamenti vietati	100 lieve	per singola violazione oltre al risanamento del danno
Art. 13	Aree di cantiere	200 grave	per singola violazione, con l'obbligo di piantumazione sostitutiva
Art. 14	Distanze minime d'impianto	100 lieve	
Art. 16	Difesa fitosanitaria	300 grave	Per singola pianta od intervento obbligatorio non applicato
Art. 19	Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi	200	
Art. 21	Incendi volontari	500	
Art. 22	Salvaguardia siepi e macchioni	500	
Art. 12	Prescrizioni conseguenti a procedimenti speciali della PA (Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003)	Importo massimo 250 euro	Per singola violazione

Le violazioni di cui all'art. 12 del presente regolamento sono soggette all'applicazione cumulativa delle relative sanzioni. Le sanzioni sono applicate al proprietario, al committente dell'intervento (ove soggetto diverso dal proprietario) all'esecutore ed eventualmente anche a terzi, se individuabili quali responsabili (es. amministratore, direttore di cantiere, ecc.).

ART.26 – MITIGAZIONE VERDE DEI PARCHI FOTOVOLTAICI

Per tale ipotesi si applicano le norme di cui a seguito

La mitigazione verde dei parchi fotovoltaici svolge la funzione di mitigare l'impatto visivo ambientale e territoriale degli impianti. La sua realizzazione costituisce obbligo del proponente o del gestore o detentore dell'impianto e svolge funzione reputata essenziale agli interessi del comune per la tutela dell'ambiente e della immagine anche turistica del territorio.

La politica di collocazione degli impianti fotovoltaici non può divenire alibi per la trascuratezza di tale aspetto da parte dei titolari che dovranno rigorosamente attuare le previsioni del titolo autorizzatorio ed in piena coerenza con il progetto presentato.

In particolare le mitigazioni dovranno essere correttamente realizzate e mantenute fino alla fine del loro scopo, per poi essere eliminate alla dismissione dell'impianto⁹, salvo eventuali valutazioni diverse da parte degli enti.

L'effetto mitigatorio dovrà essere garantito sin dalla installazione delle mitigazioni per le quali dovranno essere garantite le cure e le manutenzioni necessarie.

La ditta titolare dovrà predisporre infrastrutture adeguate di irrigazione per garantire l'attecchimento e il buono stato vegetativo delle mitigazioni. Il titolare dovrà vigilare costantemente su tale aspetto come sulla salute delle piante avendo cura che l'effetto mitigatorio permanga.

Non sono scusabili inadempimenti dovuti a periodi siccitosi, malattie o guasti all'impianto in caso di mancata manutenzione o morte delle piante.

Il titolare non potrà variare le specie arboree oggetto del progetto, né diminuirne il numero o la dimensione o l'altezza, senza avviare una istanza di variante e ottenerne la relativa autorizzazione.

In caso di violazione degli obblighi citati vengono previste le seguenti sanzioni:

- per ogni albero mancante perché non installata, o non mantenuta si applica la sanzione di euro 500
- per ogni arbusto o cespuglio o altra specie verde diversa dagli alberi : euro 80
- qualora la mancanza, da qualunque causa derivante, siano superiori a cinque, così da incidere sull'effetto mitigatorio si applica la seguente sanzione:

calcolata la percentuale di mitigazione mancante e rapportata al perimetro dell'impianto, si applica la sanzione pari euro 1000 per cinque metri di mitigazioni mancanti, anche se non continuativi.

Resta salva la notificazione della violazione alla regione e alla provincia ai fini della revoca del PAUR o della caducazione o sospensione del PAUR. o dei suoi effetti.

La sanzione verrà notificata nei modi di legge al titolare dell'autorizzazione o al gestore dell'impianto o al detentore. Resta inteso che con la sanzione scatta anche l'obbligo di provveder alla immediata ripiantumazione o piantumazione delle specie mancanti entro e non oltre giorni trenta dalla notifica della sanzione.

L'inadempimento a tale obbligo verrà notificato alla Provincia e alla regione. Il comune è legittimato a costituirsi in giudizio ai fini della revoca o decadenza del titolo.

Viene tollerata una franchigia di mancanze pari al cinque per cento.

ART. 27 - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento saranno contabilizzati in apposito capitolo del bilancio ed il loro uso verrà destinato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

ART. 28 – AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DELLE AREE A VERDE

Per aree a verde pubblico assegnabili con il presente regolamento s'intendono appezzamenti di terreno nelle disponibilità del Comune di varie dimensioni che possono essere messi a disposizione dei cittadini, come ad esempio: le aiuole nei pressi dei parcheggi, dei condomini e dei locali pubblici, gli spazi verdi antistanti alle abitazioni, le rotatorie. L'obiettivo è di favorire e stimolare la cura e la protezione dell'ambiente urbano, incentivando l'attività di volontariato come manifestazione di senso civico e strumento di coesione sociale.

Il comune si riserva di individuare aree verdi o aiuole da dare in adozione a soggetti privati, stabilendo appositi criteri per l'assegnazione.

ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all'avvenuta esecutività della Delibera approvata.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE VIGENTI SOVRAORDINATE AL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO - BENI CULTURALI, PAESAGGIO

Norme nazionali

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Urbani).
- Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352 (Legge Melandri)".

LEGGI AMBIENTALI E FORESTALI

Norme Nazionali

- R.D.L. del 30 dicembre 1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- R.D. n. 1126/1926 - Regolamento per l'applicazione del R.D. n. 3267/1923.
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 - Conversione in legge, con modificazione del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (Legge GALASSO).
- Legge 18 maggio 1989, n.183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e s.m.i..
- Legge 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

REGOLAMENTO REGIONALE Lazio 18 aprile 2005, n. 7 Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)
BURL del 30 aprile 2005, n. 12, Suppl. ord. n. 4.

FITOPATOLOGIA

Norme Nazionali

- Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".
 - Circolare applicativa del Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato "Ceratocystis fimbriata".
 - Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Thaumetopoea pityocampa".
 - Decreto del 10 settembre 1999, n. 356 - Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica
Dtermina R. Lazio A6505 del 29/11/10: D.M. 9/11/2007 "Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) - nuova delimitazione delle aree infestate e definizione del piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme".
- Deliberazione della giunta regionale REGIONE LAZIO n. 390 del 5 giugno 2007 (pubblicata sul BURL n. 21 del 30.07.07) - Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme Rhynchophorus ferrugineus.

URBANISTICA

Norme Comunali

- Piano Regolatore Generale del Comune di Montalto di Castro ed in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).

ALLEGATO 2

SPECIE UTILIZZABILI PER NUOVI IMPIANTI e SOSTITUZIONI

ALBERI

Acer campestre	Acer campestre
Acer minore	Acer minor
Albero di giuda	Cercis siliquastrum
Bagolaro	Celtis australis
Carpino bianco	Carpinus betulus
Farnia	Quercus robur
Frassino	Fraxinus oxycarpa
Leccio	Quercus ilex
Melograno	Punica granatum
Olmo campestre	Ulmus minor
Olivo	Olea europea
Ontano nero	Platanus orientalis
Ontano nero	Alnus glutinosa
Pioppo bianco	Populus alba
Pioppo nero	Populus nigra
Roverella	Quercus petrea
Salice bianco	Salix alba
Sughera	Quercus suber
Tiglio	Tilia platyphyllos

ARBUSTI

Alloro	Laurus nobilis
Biancospino	Crataegus monogyna Jacq.
Caprifoglio	Lonicera Caprifolium L.
Corbezzolo	Arbutus unedo
Ginepro rosso	Juniperus oxycedrus
Lentisco	Pistacia lentiscus
Ligustro	Ligustrum vulgare L.
Mirto	Myrtus communis
Oleandro	Nerium oleander
Olivello spinoso	Hippophae rhamnoides L.
Prugnolo	Prunus spinosa L.
Pungitopo	Ruscus aculeatus
Rosmarino	Rosmarinus officinalis
Sambuco	Sambucus nigra L.
Sanguinella	Cornus sanguinea L.
Viburno	Viburnum opalus L.
Vitalba	Clematis alba L.

REGOLAMENTO D'USO DELLE PINETE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le prescrizioni contenute nel presente corpo normativo si applicano alle pinete comunali, così come da perimetria nelle tavole allegate.

Art. 2 - Modalità di accesso e di transito

Durante tutto l'anno l'accesso ed il transito a piedi sono consentiti dall'alba al tramonto.

L'accesso ed il transito in bicicletta e specificamente in mountain-bike sono consentiti su tutti i sentieri delle pinete.

L'accesso con mezzi a motore è vietato durante tutto l'anno e consentito solamente al personale del Comune o di imprese o a persone incaricate o autorizzate dal Comune stesso per motivi di servizio, di lavoro o di vigilanza; tali soggetti dovranno essere in possesso ed esporre la specifica autorizzazione.

L'accesso ed il transito a cavallo sono consentiti ove tale condizione è espressamente indicata.

Modalità di accesso in deroga al presente articolo potranno essere autorizzate soltanto per motivi di studio adeguatamente documentati.

Art. 3 - Manifestazioni

Per lo svolgimento di manifestazioni che prevedano accesso di pubblico o di raduni particolarmente numerosi (afflusso superiore alle 50 persone) dovrà essere richiesta con almeno trenta giorni di anticipo apposita autorizzazione che verrà valutata in merito alla compatibilità con la tutela dell'ambiente naturale.

Le installazioni di strutture di tipo precario quali banchi di vendita ambulanti e simili sono vietate. Eventuali collocazioni funzionali alla realizzazione dell'evento dovranno essere preventivamente autorizzate.

Art. 4 - Regolamentazione dell'attività di caccia

Nei limiti posti dalle modalità di accesso sopra descritte le attività venatorie nelle pinete sono regolamentate secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 5 - Regolamentazione delle attività selvicolturali

Sono regolamentate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e dal "Regolamento forestale regionale".

Art. 6 - Raccolta di funghi e tartufi

La raccolta dei funghi epigei e dei tartufi è regolamentata dalle norme regionali regionali.

Art. 7 - Raccolta di strobili di pino domestico

Il prelievo degli strobili è consentito soltanto con autorizzazione comunale, concessa annualmente entro il mese di settembre. L'autorizzazione viene concessa previo versamento di una cauzione infruttifera di € 500,00 che viene restituita al termine del prelievo in caso di riscontrata conformità delle prescrizioni e assenza di violazioni al presente regolamento

La raccolta è permessa solamente nei soprassuoli boschivi coetanei a struttura monoplana e densità colma, di età minima di 30 anni e massima di 80 anni, dove la caduta a terra degli strobili generalmente non dà luogo alla germinazione dei semi ed alla conseguente rinnovazione naturale. La raccolta è comunque vietata se nei soprassuoli in questione sono stati effettuati interventi di riduzione della densità e di disetaneizzazione, quali diradamenti selettivi e tagli rasi a piccole buche. Il divieto resta valido nelle pinete disetanee ed in quelle coetanee che possiedono le seguenti caratteristiche: 1) fustaie monoplane stramature a densità normale o rada con eventuale presenza di piano dominato di leccio; 2) sottobosco prevalentemente erbaceo con gruppi di arbusti sparsi di taglia bassa (altezza 0,5-1m) quali fillirea, ginepro, ligustro, mirto, lentisco, ecc..

La raccolta può interessare sia gli strobili caduti a terra che quelli maturi ancora sulla pianta; il prelievo può avvenire manualmente ovvero con intervento di mezzo meccanico a scuotimento e deve essere effettuato nel periodo di riposo vegetativo, indicativamente da novembre-marzo. In caso di stagioni favorevoli la raccolta potrà essere autorizzata a partire dal mese di ottobre.

Art. 8 - Raccolta di altri prodotti del sottobosco

La raccolta dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco deve essere effettuata nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 32 del 5 agosto 1998 e successive modifiche e comunque non deve eccedere i seguenti quantitativi giornalieri pro-capite:

- a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
- b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
- c) bacche di mirto Kg. 0,200;
- d) corbezzoli Kg. 2,000;
- e) fragole Kg 1,000;
- f) lamponi Kg. 1,000;
- g) mirtilli Kg. 1,000
- h) funghi Kg. 3,000.

La raccolta dei prodotti di cui al presente articolo è consentita esclusivamente con l'uso di cestino di vimini.

Il prelievo di qualsiasi prodotto della pineta è consentito soltanto per uso personale, escludendo quindi la commercializzazione o l'utilizzo per attività produttive se non diversamente disciplinato.

Art. 9 - Raccolta di legna da ardere e di legname da lavoro

La raccolta della legna secca al suolo di piccola pezzatura, col divieto di uso di motoseghe, potrà avvenire previa autorizzazione del servizio agronomico per quanto riguarda l'area e l'orario di raccolta e l'uso di mezzi motorizzati per l'asportazione; la raccolta potrà avvenire da metà novembre a fine febbraio, condizioni stagionali permettendo.

La raccolta di legna di grossa pezzatura, potrà avvenire soltanto in conseguenza di interventi selvicolturali effettuati nell'ambito del Piano di Gestione, dietro apposita autorizzazione e pagamento al Comune di una quota al quintale, se eventualmente stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Salvaguardia della flora spontanea

Sono vietate l'estirpazione e l'asportazione, anche parziale, di piante, fatta eccezione per gli interventi selvicolturali stabiliti dal Piano di Gestione.

Sono permesse, consenziente l'Amministrazione Comunale, la raccolta e l'asportazione delle piante appartenenti alla flora spontanea per scopi di studio.

Vanno comunque rispettati i divieti previsti in materia di protezione della flora spontanea protetta stabiliti dalla L.R. 19 settembre 1974, n. 61. — Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea successive modificazioni.

E' inoltre espressamente vietata la raccolta delle seguenti specie vegetali, ancorché non protette:

- Pungitopo (*Ruscus aculeatus*);
- Limonio (*Limonium* sp. pl.);
- Salsapariglia (*Smilax aspera*);
- Lentaggine (*Viburnum tinus*).

Art. 11 – Divieto di installazione di pannelli pubblicitari

E' vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

Art. 12 – Norme per la segnaletica interna alla pineta

Sono vietate all'interno della pineta forme di segnaletica che possano comportare danni al soprassuolo. La segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in materiali biodegradabili e comunque rimossa al termine dell'evento.

Art. 13 - Attività vietate

Nelle pinete di competenza comunale sono espressamente vietate le seguenti attività:

- ◆ tagliare o danneggiare alberi e arbusti sia verdi sia secchi e raccogliere terriccio e/o materiali litoidi;
- ◆ accendere fuochi, salvo casi eccezionali previa apposita autorizzazione;
- ◆ fumare durante tutto l'anno;
- ◆ fare rumori molesti;
- ◆ danneggiare in qualsiasi modo i manufatti, gli edifici ed i cantieri di taglio e di rimboschimento;
- ◆ esercitare ogni tipo di pesca nelle bassure o raccolte d'acqua interne;
- ◆ ferire, uccidere o catturare esemplari appartenenti a specie animali, fatta eccezione per le

- vipere a scopo di difesa o per ricerche scientifiche autorizzate dal Comune;
- ◆ raccogliere uova o nidiacei o disturbare le nidificazioni in atto;
 - ◆ raccogliere lumache per uso alimentare;
 - ◆ abbandonare rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, materiali tossici e nocivi, materiali inerti, sottoprodotti e scarti di lavorazione fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura.

Art. 14 - Autorizzazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento divengono valide soltanto le autorizzazioni rilasciate con apposita modulistica, datate e firmate dal Responsabile competente.

Ogni nuova autorizzazione non può avere durata superiore a due anni.

Di tali autorizzazioni, redatte in tre copie, una viene consegnata al richiedente, una a comando di Polizia Locale ed una resta agli atti.

Art. 15 - Sanzioni

Chiunque non rispetti le disposizioni regolamentari afferenti la gestione e l'utilizzo della pineta è punibile con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 16 della L. 689/81, che viene fissata € 100,00 a € 5.000,00

In caso di danni al patrimonio della pineta l'inadempiente verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

E' fatta salva l'applicazione di altre sanzioni previste da normative specifiche Nazionali, Regionali e Locali, ed in particolare quanto previsto all'art. 3 della Legge 950/67.

Al trasgressore verranno requisiti tutti gli eventuali prodotti raccolti abusivamente.

Nel caso si verificano comportamenti recidivi, il trasgressore sarà passibile dell'applicazione della massima sanzione e perderà ogni diritto all'ottenimento, nell'ambito della Pineta, di eventuali autorizzazioni e licenze.

ALLEGATO 4

METODOLOGIA ESTIMATIVA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DI DANNEGGIAMENTO DI ALBERI IN AMBITO URBANO STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DI UN ALBERO

La stima del valore di un albero deve tenere conto di 5 indici che sono:

- A) la specie o varietà
- B) la localizzazione
- C) lo stato estetico-sanitario
- D) le dimensioni (diametro tronco a 1 ml. da terra)
- E) deprezzamento legato ad eventuali interventi di cui la pianta necessita

A) Indice secondo la specie

Tale parametro viene preso in considerazione analizzando il prezzo medio di acquisto in vivaio di pianta avente circonferenza 10 -12 cm per latifoglie o 15-18 cm per conifere (altezza 2,5-3,0 ml.) e

dividendolo per 10.

Es. prezzo 20,00 €/10 Indice A) = 2

B) Indice secondo la localizzazione

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della seguente tabella:

10	7
Centro urbano	Periferia - zone rurali

C) Indice secondo lo stato estetico-sanitario

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della seguente tabella:

10	Pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare
9	Pianta sana, vigorosa in filare
8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo
7	Pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
6	Pianta sana, media vigoria, in filare
5	Pianta sana, media vigoria, in gruppo
4	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria
3	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare
2	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in gruppo o solitaria
1	Pianta senza vigore, malata, a fine ciclo vegetativo
0.5	Pianta priva di valore

D) Indice secondo le dimensioni

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della seguente tabella:

Circonferenza in cm.	Indice	Circonferenza in cm.	Indice
10 - 14	0.5	240	21
15 - 22	0.8	240	22
23 - 30	1,0	260	23
40	1.4	280	24
50	2,0	300	25
60	2.8	320	26

E) Indice di deprezzamento

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della seguente tabella:

%	Descrizione	Indice
10	Potatura leggera di rami secchi	0.9
30	Potatura forte di branche principali	0.7
50	Dendrochirurgia su cavità	0.5
70	Potatura forte e dendrochirurgia	0.3

Calcolo del valore dell'alberatura

Il valore è dato dal prezzo d'acquisto in vivaio ridotto ad un decimo (A), moltiplicato per l'indice di localizzazione (B), per l'indice di stato estetico (C), per l'indice di dimensione (D), per l'indice di deprezzamento (E).

$$\mathbf{V.O. = A \times B \times C \times D \times E}$$



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Servizio Urbanistica – Assetto del Territorio



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Sportello Unico Edilizia
Piazza G. Matteotti n. 11

01014 Montalto di Castro (VT)

OGGETTO: RICHIESTA ABBATTIMENTO / SPOSTAMENTO DI ALBERI DI OLIVO

Il sottoscritto _____,
residente a _____ in Via/Piazza _____,
in qualità di proprietario del terreno sito in Montalto di Castro - Loc./Via _____,
distinto in Catasto al Foglio _____ particelle _____, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 3 della L.R. Lazio n. 1 del 13/2/2009 e attestando quanto riportato nella presente
come veritiero, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,

CHIEDE

il rilascio dell'Autorizzazione per l'abbattimento/spostamento di n _____ piante olivo ubicate nei
propri terreni sopra indicati. Si precisa che i terreni in oggetto non sono / sono sottoposti a vincolo.
I motivi per i quali si richiede l'autorizzazione ad abbattere/spostare sono:

- morte fisiologica della pianta
- improduttività
- fittezza dell'impianto
- esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario
- esecuzione di opere di pubblica utilità
- realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistici – edilizi di livello comunale e regionale

Allega:

1. relazione tecnica dettagliata che evidenzia la necessità dell'intervento redatta da professionista (dott. Agronomo, dott. Forestale, Perito Agrario, ecc.)
2. versamento di € 25,00 sul c/c n. 11894011 intestato al Comune di Montalto di Castro - causale: diritti di segreteria per abbattimento alberi.
3. copia della mappa catastale con evidenziate le particelle dove saranno eseguiti i lavori
4. documentazione che attesti il titolo di possesso dei terreni
5. catasto olivicolo, con eventuale domanda

PAC. Montalto di Castro, il _____

firma _____



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
 Provincia di Viterbo
Servizio Urbanistica – Assetto del Territorio



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Sportello Unico Edilizia
Piazza G. Matteotti n. 11
01014 Montalto di Castro (VT)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL' ABBATTIMENTO /

POTATURA DI ALBERO IN AMBITO PRIVATO

(ART. 9 DEL REGOLAMENTO VERDE PUBBLICO E PRIVATO DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO)

Il sottoscritto _____, tel _____

residente a _____ in Via/Piazza _____

in qualità PROPRIETARIO LEGALE RAPPRESENTANTE

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DELEGATO

dell'area sita in via/piazza _____

distinto in Catasto al Foglio _____ particelle _____.

CHIEDE AUTORIZZAZIONE

per abbattimento/potatura di n. _____ piante di _____ altezza m _____

situate in _____ Via _____

per la seguente motivazione:

- rischio di schianto della pianta intera e/o delle sue parti
- eccessiva vicinanza edifici / occlusione fognature e/o alterazioni causate da radici
- malattie o attacchi in atto: _____ altro _____

Dichiara:

- che quanto riportato nella presente è veritiero ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- di impegnarsi all'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni impartite dall'ufficio urbanistica e di rispettare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione;
- di fare eseguire i lavori di abbattimento da imprese specializzate, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e di aver affidato i lavori alla ditta _____;
- di impegnarsi a comunicare all'ufficio urbanistica l'avvenuto abbattimento;
- che gli alberi in sostituzione saranno piantati su area pubblica / privata ;
- che l'area su cui insiste la pianta è /non è sottoposta a vincolo paesaggistico.

Allega:

- versamento di € 25,00 sul c/c n. 11894011 intestato al Comune di Montalto di Castro - causale:
- diritti di segreteria per abbattimento alberi.
- mappa
- estremi catastali
- materiale fotografico
- richiesta autorizzazione paesaggistica Montalto di Castro, il _____

firma _____



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
 Provincia di Viterbo
Servizio Urbanistica – Assetto del Territorio



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Sportello Unico Edilizia
Piazza G. Matteotti n. 11

01014 Montalto di Castro (VT)

OGGETTO: RICHIESTA PERMESSO RACCOLTA LEGNA SECCA
(ART. 11 DEL REGOLAMENTO VERDE PUBBLICO E PRIVATO DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO)

Il sottoscritto _____, tel _____
 residente a _____ in Via/Piazza _____,

CHIEDE

- l'autorizzazione per la raccolta di legna secca presso la seguente porzione boscata di proprietà comunale in loc. _____
- l'autorizzazione all'abbattimento di n. _____ alberi in località _____

In quanto piante secche su porzioni comunali, per cui chiede accertamento in loco da parte dell'ufficio competente.

Dichiara:

- che quanto riportato nella presente è veritiero, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- di impegnarsi alla raccolta della legna nel rispetto del Regolamento del verde vigente, limitandola al solo materiale secco e per uso esclusivamente privato;
- di essere consapevole che in caso di inadempienza posso essere applicate le sanzioni previste dal Regolamento Regionale 7/2005 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Allega:

- versamento di € 25,00 sul c/c n. 11894011 intestato al Comune di Montalto di Castro - causale: cauzione infruttifera per raccolta legna secca.

Montalto di Castro, il _____

firma _____



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Servizio Urbanistica – Assetto del Territorio



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Sportello Unico Edilizia

Piazza G. Matteotti n. 11

01014 Montalto di Castro (VT)

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RACCOLTA PIGNE

(STROBILI DI PINUS PINEA - ART. 7 DEL REGOLAMENTO D'USO DELLE PINETE)

Il sottoscritto _____, tel _____

residente a _____ in Via/Piazza _____,

in qualità TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE

dell'impresa _____ sita in _____

via/piazza _____

CHIEDE

l'autorizzazione alla raccolta pigne (strobili di Pinus pinea) sulle seguenti porzioni di proprietà comunale in località _____

catastralmente identificate come segue _____

Dichiara:

- che quanto riportato nella presente è veritiero, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- di impegnarsi alla raccolta dei lavori secondo le disposizioni impartite dall'ufficio urbanistica e di ottemperare alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione;
- che l'impresa richiedente è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio ed in regola con gli adempimenti assicurativi.

Allega:

- versamento di € 25,00 sul c/c n. 11894011 intestato al Comune di Montalto di Castro - causale: diritti di segreteria per raccolta pigne
- versamento di € 500,00 sul c/c n. 11894011 intestato al Comune di Montalto di Castro - causale: cauzione per raccolta pigne
- mappa.

Montalto di Castro, il _____

firma _____